

N. R.G. 2348/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Ferrara Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice unico, dott. Roberto Vignati, all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2015, ha emesso, ai sensi della Legge n. 102/2006, la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 2348 R.G. 2007** promossa da:

Dhurata Haxhialushi (Avv. Roberto Poddi);

(ATTRICE)

contro

Teufik Haxhialushi (Avv. Gaetano Mingolla, che ha rinunciato al mandato in corso di causa);

Zuritel S.p.a. (Avv. Jader Ritrovato);

(CONVENUTI)

Con la chiamata in causa di:

Helvetia Assicurazioni S.p.a. (Avv. Stefano Tonozzi);

Ditta V-Zug AG con sede in Svizzera contumace;

Peter Betschart – contumace ;

(TERZI CHIAMATI)

cui sono state riunite :

la causa iscritta al **n. 2888 R.G. 2007**, promossa da:

Popi (o Pope) Anxhelina, Pope Ertugrel e Pope Alma (Avv.ti Sergio Tognon, Fabio Gabrieli ed Ermanno Rossi);

(ATTORI)

contro

Teufik Haxhialushi (Avv. Gaetano Mingolla, che ha rinunciato al mandato in corso di causa);

Zuritel S.p.a. (Avv. Jader Ritrovato);

(CONVENUTI)

e la causa iscritta al **n. 3363 R.G. 2009** promossa da:

Popi (o Pope) Manjola (Avv.ti Sergio Tognon, Fabio Gabrieli ed Ermanno Rossi);

(ATTRICE)

contro



Teufik Haxhialushi (Avv. Gaetano Mingolla, che ha rinunciato al mandato in corso di causa);

Zuritel S.p.a. (Avv. Jader Ritrovato).

(CONVENUTI)

avente ad oggetto : Incidente stradale estero.

Fatto e motivi della decisione

Popi (o Pope) Anxhelina, Pope Ertugrel, Pope Alma e Popi (o Pope) Manjola con separati ricorsi all'origine di due cause proposte nei confronti di Teufik Haxhialushi e della Società Zuritel Spa - poi riunite per ragioni di connessione alla causa n. 2348 R.G. 2007 precedentemente intrapresa da Dhurata Haxhialushi contro il coniuge Teufik Haxhialushi e contro la Zuritel S.p.a. con la chiamata in causa della Helvetia Assicurazioni S.p.a., della Ditta V-Zug AG con sede in Svizzera e del cittadino svizzero Peter Betschart (restando questi ultimi due contumaci) – hanno dunque chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti al sinistro stradale, verificatosi il 13/6/2005 in Svizzera sull'autostrada A3 presso la località di Thalwil, in occasione del quale avevano perso la vita i loro genitori Pope Mina e Pope Dima che erano in qualità di trasportati sul sedile posteriore dell'autovettura Seat Ibiza tg. BJ 105 NY, immatricolata in Italia ed assicurata per la RCA con la Compagnia Zuritel dal proprietario Teufik Haxhialushi, condotta da quest'ultimo e sulla quale si trovava anche la moglie dell'Haxhialushi, Durata Haxhialushi, come il marito rimasta offesa da lesioni all'integrità psicofisica.

Dedotto che gli occupanti della vettura Seat erano, come i quattro ricorrenti, di nazionalità albanese avendo tutti, tranne Pope Manjola dimorante in Svizzera, residenza in Italia ed il convenuto Teufik Haxhialushi in Ferrara, la domanda è stata motivata precisando che il grave incidente stradale si era verificato mediante un violento tamponamento impresso alla Seat Ibiza dal furgone Volkswagen di proprietà della Ditta svizzera V-Zug AG e condotto dal Betschart che si era appena immesso in autostrada dall'ingresso di Thalwil percorrendo la relativa corsia di accelerazione, dopo la quale l'uomo si era imbattuto nella vettura dell'Haxhialushi che stazionava priva di segnalazioni sulla corsia di destra, senza riuscire quindi ad evitarla; i ricorrenti/attori hanno pertanto sostenuto essersi trattato di un caso di responsabilità concorrente contrassegnato, per quel che riguardava il resistente convenuto assicurato presso la convenuta Zuritel, da una sua evidente forma di responsabilità dal momento che con la sua auto, violando la disciplina sulla circolazione stradale svizzera, egli aveva altresì rappresentato un pericoloso ostacolo per l'altro automezzo, la condotta del cui conducente integrava ulteriore concomitante forma di imprudenza per la velocità e la molteplice mancanza di attenzioni.

Sulla base di questi argomenti, supportati da produzioni documentali inerenti anche agli atti delle autorità locali di polizia e giudiziaria intervenute ascrivendo ai due antagonisti ipotesi di responsabilità per omicidio e lesioni colpose, quanto ai danni risarcibili sono stati evidenziati pregiudizi non patrimoniali consistenti nella perdita dei rapporti parentali ed in altre vaste offese di ordine morale e, d'altro canto, perdite patrimoniali rappresentate, per tre dei figli, dal venir meno delle varie forme di



sussidio loro assicurate dai genitori e, per Pope Manjola, a causa dell'accadimento gravata pure dall'insorgenza di una seria forma di patologia psichica, dagli esborsi sostenuti per le incombenze funerarie e dallo smarrimento/perimento di taluni degli effetti personali che i deceduti avevano con sé al momento dell'incidente.

Nell'ambito di questa azione i convenuti Teufik Haxhialushi (costituitosi in giudizio col patrocinio del Difensore che ha poi rinunciato al mandato) e Zuritel S.p.a. hanno contrastato la prospettazione e le pretese avversarie evidenziando l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo al Betschart ; per parte sua, la Compagnia Zuritel ha escluso la sussistenza della giurisdizione italiana negando inoltre la propria legittimazione passiva in rapporto alla legge straniera applicabile, all'inapplicabilità *ratione temporis* delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 209/2005 sulle assicurazioni e per carenza di funzionalità della copertura assicurativa sul territorio estero, affermando dunque, in ogni caso, la regolamentazione della fattispecie e dei suoi effetti secondo la legge svizzera, la preclusiva valenza ai fini risarcitori della condizione di reciprocità ex art. 16 delle Preleggi e contestando, in ultima analisi, anche il riscontro e la quantificazione dei danni.

Tale controversia, come si è premesso, è stata riunita a quella promossa come persona trasportata da Durata Haxhialushi contro il coniuge Teufik Haxhialushi e contro la sua compagnia Zuritel al fine di ottenere ristoro rispetto alle lesioni sofferte a causa dell'incidente, seguendone – su istanza formulata dal patrocinio di Teufik Haxhialushi, sia rispetto alla domanda proposta da Dhurata Haxhialushi, sia rispetto a quella dei quattro ricorrenti Pope - la chiamata in causa di Peter Betschart, della Ditta V-Zug e della Helvetia Assicurazioni S.p.a. che, rimasti contumaci gli altri due chiamati, si è difesa deducendo sulla carenza della sua legittimazione passiva in ragione della distinta identità soggettiva della Compagine svizzera di assicurazione del furgone e, prima ancora, sulla specifica inammissibilità della chiamata in causa avversando inoltre le ragioni della domanda in punto di responsabilità risarcitoria.

Nelle pertinenti fasi di trattazione del processo, come da provvedimenti in atti, sono state concesse in favore dei quattro ricorrenti Popi (o Pope) Anxhelina, Pope Ertugrel, Pope Alma e Popi (o Pope) Manjola le provvisoriamente complessivamente ammontanti ad € 40 mila per ciascuno di essi ed è stata disposta l'estromissione della Società Helvetia in ragione delle modalità di attuazione della sua chiamata in giudizio siccome avvenuta senza il rispetto dell'iter procedimentale specificamente segnalato dall'art. 420 c.p.c. nonché effettuata nei confronti di un soggetto da ritenersi privo di legittimazione passiva, trattandosi invero di una Compagine avente personalità del tutto distinta da quella della Compagine estera di assicurazione del veicolo condotto dal Betschart.

All'esito dei primari provvedimenti istruttori, con cui la trattazione della causa introdotta con citazione è stata convogliata secondo le previsioni del rito previsto dalla legge n. 102/2006, il Procuratore dell'attrice Durata Haxhialushi non ha più svolto alcuna attività difensiva ed il Difensore del convenuto Teufik Haxhialushi ha rinunciato al mandato difensivo non seguendo a ciò la nomina di altro procuratore.

Sul pianto istruttorio, escluso ogni altro incumbente, è stato dato corso al consulto specialistico di cui all'art. 14 della legge n. 218/1995, mediante conferimento di



incarico volto alla identificazione dei criteri normativi della legge svizzera regolatori della materia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale ed all'udienza dell'8 ottobre 2015 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

La domanda azionata da Dhurata Haxhialushi contro il coniuge e contro la Zuritel va disattesa in rapporto alla completa assenza di sollecitazioni difensive ed istruttorie da parte del suo Difensore che, dopo l'introduzione del giudizio è rimasto assente e non ha più svolto alcuna attività, difettando in questo modo ogni forma di impulso utile, segnatamente sotto i profili probatori e decisori, alla pronuncia inizialmente chiesta . Analogamente è da ritenersi con riferimento alla difesa ed alle ragioni della chiamata in causa disposta ad iniziativa della difesa del convenuto Teufik Haxhialushi, tenuto conto anche delle ragioni in base alle quali, come da provvedimento in data 24/9/2012, di cui si richiama e si ribadisce il contenuto deliberativo, è stata esclusa l'ammissibilità di tale chiamata avuto riguardo alla posizione della Società Helvetia, notandosi pure, d'altro canto, la mancanza di una sua plausibile legittimazione per via della diversa identità della Compagnia operante in Svizzera, senza contestazioni di sorta risultata essere la vera e propria assicuratrice del veicolo di proprietà della Ditta V-Zug.

Meritano invece accoglimento, nei seguenti termini e limiti, le domande proposte da Popi (o Pope) Anxhelina, Pope Ertugrel, Pope Alma e Popi (o Pope) Manjola (esclusivamente) nei confronti di Teufik Haxhialushi (uomo di nazionalità albanese residente in Italia a Ferrara) e della sua assicuratrice italiana Zuritel S.p.a. .

In primo luogo, sul piano della giurisdizione sussiste invero quella del giudice italiano poiché nella specie vale il criterio di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 218/1995 che privilegia il luogo di residenza – non la nazionalità – dei convenuti, tenuto conto poi che l'Haxhialushi, come appena e sposto, è residente in Ferrara, con la conseguente competenza territoriale del Tribunale adito.

In ulteriore analisi, ai fini dell'inquadramento del caso in vista della legge applicabile, si osserva che va esclusa la pertinenza, perlomeno *ratione temporis*, della norma di cui all'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, poiché le posizioni fatte valere dai quattro ricorrenti Popi Anxhelina, Popi Ertugrel, Popi Alma e Popi Manjola quali parenti delle due persone decedute in occasione del sinistro stradale, come tali danneggiati in via riflessa, più che esprimere – come inizialmente si era ipotizzato (si veda l'ordinanza in data 24/9/2012) – esigenze di tutela risarcitoria conferenti alla posizione di terzi soggetti trasportati (nella cui categoria allo stato, rientrano invero, secondo la condivisibile giurisprudenza di merito sinora formatasi, solo i concreti, effettivi fruitori dell'attività di trasporto, tali per il fatto di trovarsi, nell'attualità del sinistro, a bordo del veicolo trasportante), hanno espresso piuttosto l'intendimento di vedere affermata, essenzialmente in termini aquiliani, la responsabilità civile dell'autore del fatto lesivo ascrivendola in capo al convenuto Teufik Haxialushi e reputandola rilevante sotto il profilo del suo concorso materiale nella verifica del fatto dannoso col sostegno dell'elemento soggettivo rappresentato dalla colpa per trasgressione di norme sulla circolazione stradale.

In sostanza i ricorrenti, attenendosi ad uno schema di imputazione del fatto avente pacifica rilevanza anche in costanza delle previsioni di cui alla previgente legge n.



990/1969, rifacendosi dunque a tale preesistente assetto normativo, invocano una (del tutto usuale) tutela risarcitoria verso il responsabile del sinistro che ha cagionato la morte dei loro congiunti ed indennitaria verso la sua Compagnia, secondo una prospettazione in cui si dà piena contezza del bisogno di protezione giurisdizionale al cospetto di un illecito aquilano da circolazione stradale da cui essi sono rimasti offesi per la morte dei loro ascendenti.

Su questo piano non è dato dunque rilevare una ipotesi di carenza di legittimazione passiva della Compagnia Zuritel che, al proposito, oltre all'eccezione riferita alla norma ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni di cui si è dato conto, ha formulato eccezioni in rapporto alla legge straniera applicabile ed alla mancanza di copertura assicurativa per suoi limiti territoriali.

Posto che, come si è notato, la fattispecie dannosa illustrata in domanda non è inquadrabile nell'ambito della tutela conferita ai terzi trasportati, quanto alla deduzione circa il limite territoriale della polizza essa fa capo ad una tesi, per un verso, pretestuosa dal momento che in Italia era stato assicurato un cliente di nazionalità albanese residente nel territorio dello Stato italiano come tale concreto fruitore di una copertura in linea di principio del tutto analoga a quella accordabile ad un cittadino italiano aduso anche all'ingresso nel confinante territorio elvetico o in altri e, per l'altro verso, priva di sostegni dimostrativi giacché la notazione circa il limite di operatività della polizza, assoggettata peraltro alle preclusioni del rito specie sotto il profilo probatorio, non è stata (mai) supportata da alcun pertinente elemento dimostrativo di natura contrattuale.

Quanto alle legge regolatrice, tenuto prima di tutto conto che la matrice dell'obbligo assicurativo risiede in un contratto negoziato e stipulato in Italia con la Compagnia Zuritel, comunque da esso vincolata e pertanto, in linea di principio, legittimata attivamente e passivamente in ordine a tutti i suoi effetti (quali che siano le effettive possibilità risarcitorie rispetto al fatto, questo sì valutabile secondo la legislazione appropriata al caso di specie, in tutti i suoi risvolti e conseguenze), come meglio sarà osservato, nella vicenda in cognizione risulta senz'altro applicabile la legge svizzera, in base alla quale si può dunque rinvenire, in linea di principio, l'ambito della protezione effettivamente accordabile ai danneggiati per la morte dei loro congiunti.

Un ulteriore limite, non propriamente di legittimazione passiva, ma strettamente inerente all'insorgenza dell'obbligo di rispondere sotto il profilo indennitario/assicurativo, è stato opposto rifacendosi la convenuta Zuritel al criterio di reciprocità ex art. 16 delle "disposizioni sulla legge in generale" per cui *lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità*.

L'eccezione non ha pregio se si considera, innanzitutto, che lo straniero Haxhialushi era stato pacificamente assicurato dalla contraente Zuritel che, per il solo fatto di avere emesso la polizza di copertura per la RCA aveva in tal modo inteso assumere, liberamente, una obbligazione dall'efficacia del tutto indipendente dalla vigenza del suddetto criterio dell'art. 16 che, diversamente, avrebbe prioritariamente operato quale radicale limite di fondo alla stessa possibilità di tale stipulazione finalizzata,



come si è visto, a conferire anche allo straniero residente in Italia i tipici effetti di tutela assicurativa rispetto alla congerie di rischi nascenti dalla circolazione stradale.

In ogni caso, al di là della peculiare (e dirimente) portata delle conseguenze pratico/operative del vincolo contrattualmente assunto dalla Zuritel, valga poi, più in generale, osservare che la condizione di reciprocità è a sua volta condizionata dai limiti di ordine costituzionale evidenziati da Cass. n. 8212 del 4/4/2013 secondo la quale *“L'art. 16 disp. prel. cod. civ., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni - a prescindere dalla verifica in Italia del loro fatto generatore - sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile”*.

A questo punto, ad avviso del Tribunale, l'applicazione della legge svizzera risulta sicuramente affermabile in base al criterio di collegamento di cui all'art. 62 della legge n. 218/1995, notando che la controversia in cognizione fa centralmente capo ad una ipotesi di illecito extracontrattuale discendente da una evenienza della circolazione stradale nel cui contesto, ai fini che interessano, non hanno rilevanza le pattuizioni inerenti all'effettuazione di un trasporto, non di cortesia ma oneroso, che sarebbe intercorso (ma mancano invero puntuali dimostrazioni in proposito) tra i trasportati ed il trasportante poiché ciò, stando al complessivo tenore della domanda risarcitoria, è secondario e comunque estraneo rispetto all'ambito assicurativo di cui si invocano il concomitante coinvolgimento e gli obblighi, dal momento che la Compagnia per il tipo di copertura poteva solo risarcire i danni derivanti dalla circolazione e non anche quelli originati dalla trasgressione di vincoli negoziali attinenti al trasporto.

In base alla sua prospettazione ed alle deduzioni istruttorie che la corredano, la fattispecie fatta valere dai quattro ricorrenti Pope è perciò riferibile ad un illecito da circolazione stradale, la cui responsabilità ai sensi dell'art. 62 cit. è regolata o dalla legge del luogo di verifica dell'evento o di quella di verifica del fatto che ha causato il danno: evento inteso come risultato dannoso di una condotta lesiva e fatto, ovverosia condotta commissiva od omissiva, nel caso di specie hanno avuto entrambi contemporanea coincidenza in territorio svizzero poiché è lì che si era verificata la condotta ascritta al convenuto per la parte che gli competeva nella sua relazione con l'antagonista ed è sempre lì che, contestualmente, era avvenuta la morte dei genitori dei danneggiati, non potendo avere rilevanza una nozione di evento diversa, in senso giuridico cioè più che materiale, poiché un simile profilo riguarda l'aspetto consequenziale dell'evento pregiudizio, anch'esso nel caso di specie assestatosi a tutti gli effetti sul luogo della morte, indipendentemente dal sito in cui si trovavano (e potevano assai variabilmente trovarsi) le persone offese dalla perdita del rapporto parentale.



Quanto al fatto ed alle conseguenti responsabilità, notando ancora una volta che nel giudizio è stato espressamente fatto riferimento solo a quella del convenuto Haxialushi con la sua Assicurazione, senza indirizzare l'azione anche verso gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro, sul piano dell'accadimento fattuale ai fini dell'accertamento non risultano dunque discrasie rappresentative del fatto per come esso è stato desunto ed è desumibile dagli atti pubblici della Polizia elvetica, per cui oltre le ore 12.00 del 13/6/2005 sul tratto della linea autostradale A3 prossimo alla località di Thalwil, al termine del suo ingresso nella sede autostradale di pertinenza, il furgone Volkswagen condotto dal Betschart aveva violentemente tamponato, con effetti nefasti pressoché istantanei, la vettura dell'Haxialushi che era praticamente ferma lungo la corsia di destra, al di fuori di aree destinate a fermate di sosta o di emergenza, come da più informazioni tra quelle acquisite dai verbalizzanti è dato evincere, senza appropriate segnalazioni quali luci, triangolo o altro, donde, sempre per quel che risulta dagli atti degli operanti svizzeri, l'enuclearsi a carico dell'odierno convenuto di una serie di trasgressioni della disciplina stradale in ordine a tale modalità di sosta, tutte ampiamente evidenziate nel rapporto della polizia.

Ebbene, a proposito di tale condotta di guida, in base alla legge svizzera con riferimento all'ascrivibilità del fatto sotto il profilo dell'elemento soggettivo è senz'altro possibile evincere un caso di colpa a corredo della materiale riconducibilità dell'accadimento lesivo al suo autore.

Come risulta dalla relazione dell'Esperto, soffermatosi anche su di una nozione ordinamentale assai lata della colpa, pacifico è altresì che nel sistema svizzero un episodio lesivo fonte di obblighi risarcitori possa essere ascrivibile, anche in caso di sinistri stradali, a più autori concorrenti tra loro nella sua causazione, con la conseguenza che ciascuno di essi è tenuto a risponderne in via solidale (cfr. paragrafo 26 della relazione), il che però non esclude che in base al tipo di domanda ora concretamente fatta valere, attenendosi in questo senso ai principi della procedura civile italiana che sicuramente governa la cognizione del caso, si possa e si debba discernere, come nel caso in esame, in relazione ai soli soggetti nei cui confronti la domanda è stata azionata, circa il riscontro della sola loro quota di responsabilità.

Quanto alla tutela assicurativa risulta inoltre che, secondo il diritto elvetico, come è previsto anche nel nostro ordinamento, il danneggiato possa agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, occupandosi di questo aspetto l'art. 65, comma 1, della Legge sulla circolazione stradale, per cui "la parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione", mentre il comma 2 prevede che le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa"; e tutto questo ad avviso del Tribunale vale quale ulteriore argomento per escludere il pregio delle difese della Zuritel sul punto.

Al di là dei risvolti processuali, che sono disciplinati dalla legge italiana, sotto il profilo sostanziale pare quindi che la condotta tenuta dal convenuto con evidenti profili di colpa per violazione di norme stradali specifiche abbia concorso alla determinazione del fatto lesivo secondo una misura che può essere stimata pari a



quella dell'altro concorrente, significativamente sottoposto a processo penale pure lui per il fatto del plurimo omicidio e per gli altri concomitanti eventi lesivi, tenuto fondamentalmente conto che nel caso della circolazione stradale è responsabile il detentore di un veicolo in esercizio e, come notato dall'Esperto *“la Legge federale sulla circolazione stradale individua all'art. 59, comma 1, le cause che escludono la responsabilità civile del detentore: si tratta della forza maggiore (su cui si rimanda a quanto osservato in precedenza con riguardo alla disciplina generale) e la colpa grave della parte lesa o di un terzo. Ai fini della esclusione della responsabilità, oltre ad essere richiesta la sussistenza di una delle due circostanze, è altresì richiesto cumulativamente che non sussista alcuna colpa in capo al detentore o alle persone per le quali quest'ultimo sia responsabile e che il danno non derivi, neppure in parte, da un difetto del veicolo a motore”*.

In rapporto alle considerazioni dianzi formulate a proposito degli obblighi indennitari in capo all'Assicurazione di colui che con la propria azione ha inferito i pregiudizi, in prima analisi ai trasportati ed in seconda analisi ai suoi stretti congiunti quali vittime di una irreparabile lesione dei legami familiari, tale tipologia di danno trova riscontri risarcitori anche nel diritto svizzero sia pure mediante circoscritti effetti riparatori, più che altro di ordine patrimoniale, tipo, in caso di morte, le spese di *sepoltura* e quelle da perdita di assistenza economica come ben specificato ai paragrafi 34, 35 e 36 della perizia, mentre nel caso di “torto morale”, che pure costituisce nel diritto elvetico una oggettiva categoria di danno, il risarcimento non tiene pressoché conto delle sofferenze in capo alla vittima ed è fondato essenzialmente su criteri equitativi rimessi alla totale libertà del giudice senza condizionamenti normativi di sorta, potendo quindi essere risarcito anche il dolore fisico o morale patito dai congiunti della vittima per la sua perdita, in quest'ambito dovendosi solo escludere forme di ristoro “derisorio” (vedi par. 37 e segg.).

Come si è accennato, pacifico è d'altro canto il fatto che possano essere risarcite, a fronte di prove puntuali, le perdite di ordine strettamente patrimoniali correlate altresì al venir meno di una figura umana atta ad assicurare forme di mantenimento e sussidi vitali.

Nella fattispecie in cognizione, ad avviso del Tribunale sono riscontrabili solamente danni di ordine non patrimoniale, per mancanza di prove circa l'effettivo assestarsi di altre lesioni patrimoniali avuto riguardo alla posizione di tutti e quattro i ricorrenti, come poi sarà notato.

Quanto al danno non patrimoniale non si può comunque accedere alle limitazioni segnalate dal diritto svizzero, tra cui principalmente quella di una riparazione dei torti morali rimessa, senza alcun parametro di riferimento, ai liberi intendimenti equitativi del giudice, poiché tale tipo di tutela, severamente confinata ad un ristretto concetto di turbative morali nonché priva del sostegno di ricche elaborazioni sulle casistiche offensive dei valori individuali lesi (siano essi riconducibili o meno ad una categoria unitaria) e con la suddetta valorizzazione di un criterio equitativo suscettibile di esiti arbitrari, non è idonea ad essere trasposta ed applicata nel nostro Ordinamento nel momento dell'esercizio dalla funzione giurisdizionale relativa alla identificazione dell'offesa non patrimoniale ed agli appropriati criteri riparatori, in



quanto ciò sarebbe senz'altro contrario a quel limite dell'ordine pubblico cui odiernamente si riferisce l'art. 16 della legge n. 218/1995.

Il criterio e di principi cui occorre rifarsi per riconoscere e liquidare il danno non patrimoniale, come nel caso di specie rappresentato dalla perdita del rapporto parentali, sono stati esaurientemente additati da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19405 del 22/08/2013 per cui *“Agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che - anche ai sensi dell'abrogato art. 31 delle preleggi, applicabile "ratione temporis" - impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. In tale accezione, esso è ostativo all'applicazione nell'ordinamento italiano dell'art. 1327 ABGB (codice civile austriaco), che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela”*.

In tal senso il criterio risarcitorio è, in assonanza con quanto richiesto dal diritto elvetico, pur sempre di ordine equitativo ma, essendo offensivamente coinvolto un diritto individuale privilegiato, tra l'altro, dall'art. 2 della Costituzione, il suo esercizio deve tenere conto dei consolidati criteri di riferimento rappresentati dall'elaborazione tabellare, segnatamente da quella del Tribunale di Milano che, per il danno rappresentato dalla perdita del rapporto parentale, in specifico quello per la morte di un genitore (per ciascuna di tale figura familiare), attualmente fissa, indipendentemente dall'età della persona offesa da un simile pregiudizio, una soma compresa tra € 163.990,00 ed € 327.990,00, in tale range suscettibile poi di personalizzazione che tenga conto, è da intendersi, del concreto valore del legame affettivo compromesso e di ogni altra implicazione umana - esistenziale e/o di mera sofferenza interiore ad esso collegata.

Applicando tale parametro risarcitorio al caso concreto e distinguendo soggettivamente tra le posizioni fatte valere dai quattro figli, pare appropriato procedere nei seguenti termini, nel quadro di una disamina, corredata altresì da opportuni riferimenti anche al distinto profilo delle voci per danni patrimoniali e notando che tutti i riconoscimenti risarcitori sono assoggettati alla diminuzione per la detrazione degli importi a titolo di provvisionale rivalutati.

In primo luogo dunque, quanto alla posizione di Popi (o Pope) Anxhelina, si deve considerare la sua situazione di figlia ventitreenne al momento del fatto lesivo, studente universitaria di lettere e convivente coi due genitori, potendosi in base a questo obiettivamente scorgere la sussistenza di un legame familiare intensamente connotato, per la donna di giovane età, dalle sue condizioni esistenziali nell'ambito dell'unione familiare di origine, essendo perciò plausibile il riscontro di aspettative morali di sostegno e condivisione valorizzate pure dal percorso di studi intrapreso



senza un'autonoma selezione di forme di distacco dalla famiglia.

Risulta in tal modo congruo il riconoscimento di una personalizzazione del danno conducente all'importo di € 230 mila per ciascuno dei due genitori mancati, anche ciò dev'essere valorizzato, sia per questo che per tutti gli altri tre casi, all'esito di un accadimento improvviso e dai risvolti fortemente strazianti in rapporto a tutte le sue connotazioni circostanziali, tra cui spicca il fatto del concomitante decesso lontano da casa a causa di una banale ma devastante causale offensiva.

Ne risulta un totale di € 460.000,00 che, relativamente all'ipotesi del concorso specificamente fatta valere trattando della responsabilità nella causazione del fatto, si deve ridurre alla metà, ovvero sia complessivi € 230.000,00 a titolo di danno emergente di ordine non patrimoniale .

In rapporto all'ampio tenore della domanda, vanno altresì riconosciuti, a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, gli interessi compensativi quelli, in pratica, funzionali a compensare la perdita data da una non tempestiva attribuzione dell'intera somma dovuta in favore dell'avente diritto.

Al proposito si deve devalutare il predetto importo di € 230.000,00 sino all'epoca dell'evento nocivo (13 giugno 2005), sulla cifra così ottenuta dovendosi quindi computare gli interessi a saggio legale sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla liquidazione attuale (in altri termini, dal giugno 2005 all'attualità).

La ricorrente ha lamentato anche di avere patito la perdita di un sostentamento ammontante ad € 100 mila e di avere subito una propria patologica diminuzione dell'integrità psicofisica, a sua volta quantificabile in complessivi € 35.000,00 ; i pregiudizi non hanno sufficienti sostegni probatori, quanto al primo, poiché la genericità delle capitolazioni testimoniali non è idonea a ricostruire l'entità sostanziale dei dedotti apporti economici genitoriali difettando anche, se si esclude un sommario conteggio puramente di parte, adeguate allegazioni documentali circa la mancanza di ulteriori risorse patrimoniali utili in capo alla studentessa e, quanto al secondo, giacché il pregiudizio è del tutto ipotetico per mancanza di verosimili indici dimostrativi considerata, se non altro, l'assenza di una perizia di parte sull'insorgenza di disturbi psichici idonei a concretare un danno biologico.

Tali ultime voci non possono pertanto essere riconosciute.

Nel solco della valutazioni che precedono, a proposito di Pope Ertrugrel, il figlio maschio di 22 anni all'epoca del sinistro convivente coi genitori e dotato di una propria attività da lavoro dipendente comportante il reddito di € 1.150,00 mensili, dovendosi pur sempre apprezzare un'età ed uno stile di vita pressoché comuni a quello della sorella Anxhelina con l'elemento differenziale rappresentato dalla maggiore autonomia, sotto tutti i profili, compreso quello psicologico, indotta dalla sussistenza di una stabile relazione lavorativa, pare consona l'attribuzione di una posta risarcitoria pari ad € 420.000,00 che, per i motivi già espressi a proposito dell'ipotesi concorsuale nel sinistro concretante pari responsabilità del convenuto rispetto all'altro "artefice" svizzero, dev'essere ridotta ad € 210.000,00 quale finale danno emergente non patrimoniale. Del tutto analogo a quello del caso che precede il riconoscimento degli interessi compensativi, circa gli altri danni patrimoniali fatti valere menzionando gli apporti erogati dai genitori per le rate del mutuo e per le utenze domestiche, si osserva anche qui l'assenza di obiettive matrici documentali sulle perdite, al cospetto di una situazione di fatto qualificata dalla convivenza del ricorrente presso la stessa abitazione dei genitori, nella più parte dei casi analoghi connotata, viceversa, da apporti ausiliari del figlio dotato da redditi di lavoro verso



gli ascendenti.

A favore di Pope Alma, si stima equo il riconoscimento di un danno non patrimoniale pari ad € 380.000,00 che, per le ragioni già dette, si riduce ad € 190.000,00 oltre agli interessi compensativi attribuiti e computati secondo il criterio precedentemente indicato.

All'individuazione di tale somma si giunge considerando che la figlia Alma era trentunenne alla data dell'incidente nonché sposata, madre di due figli ed in attività di lavoro, con ciò concretandosi una serie di ragioni, secondo la comune esperienza, favorevolmente in grado di attenuare la pregnanza del legame familiare di origine e così pure l'insieme degli stati di sofferenza individuale, mancando invero altre specifiche ragioni in grado di contrastare tale assunto più che altro fondato, giovi ribadirlo, su massime di esperienza, le uniche che consentono di addivenire pure in questo caso ad un orientamento e ad una soluzione concreti.

La donna ha avanzato una richiesta tendente al ristoro della perdita patrimoniale di € 75 mila derivante dal venir meno dell'assistenza dei genitori in favore dei giovani figli di Alma Pope; anche in questo caso difettano allegazioni ulteriori a semplici conferme testimoniali sull'espletamento tale forma di ausilio, non potendosi trascurare che tra le emergenze istruttorie figura segnalato un dato in linea di massima non molto compatibile con la dedotta attività assistenziale in ragione della sussistenza delle occupazioni lavorative di cui erano per loro conto dotate le due persone scomparse.

Popi (o Pope) Manjola, trentenne al momento del fatto, risulta residente in Svizzera, lavoratrice sposata e madre di un figlio.

L'importo per il danno da perdita del rapporto parentale coi due genitori in questo caso, come tutti gli altri connotato dai ricordati profili assai dolorosi della morte e, d'altro canto, lievemente stemperato dalla vita all'estero e dall'esistenza di un ulteriore nucleo familiare, va stimato parti ad € 360.000,00 di cui spetta, a carico dei due convenuti ed a favore della ricorrente, la metà ammontante ad € 180.000,00.

Come già stabilito, un volta per tutte, in premessa, anche qui si deve detrarre da tale importo la provvisoria di € 40.000,00 rivalutata dalla data del suo versamento all'attualità ed, a titolo di danni patrimoniali per lucro cessante, spettano gli interessi compensativi computati devalutando la somma di € 180.000,00 alla data del 13 giugno 2005 e poi, sulla cifra così ottenuta, calcolando gli interessi a saggio legale sulle somme via via annualmente rivalutate dal giugno 2005 sino all'attualità.

Non vi sono infine elementi che possano dimostrare l'insorgenza e la risarcibilità degli altri pregiudizi lamentati poiché : (1) anche in questo caso non vi è alcuna traccia sintomatica circa l'enucleazione di un danno biologico *iure proprio* per carenza di indici dimostrativi di massima, onde l'esperimento di una CTU non sarebbe supportato da allegazioni sintomatiche, traducendosi in un incombente inammissibilmente volto alla ricerca del danno; 2) tutte le spese funerarie, e tra esse per il diritto svizzero spetterebbero solo quelle per la *sepoltura* (che è solo la fase finale e più riduttiva di un funerale), non sono documentate mediante l'allegazione di vere e proprie ricevute di pagamento; 3) se ed in quanto vi possa essere stato – ma dal verbale degli operanti svizzeri non emergono affatto opportune indicazioni – lo smarrimento e/o la distruzione di beni, valori ed effetti personali non appare essere una conseguenza diretta ed inevitabile del sinistro, mancando poi necessarie deduzioni, al cospetto di altri tre fratelli aventi diritto, in ordine alla legittimazione



acquisitiva da parte della sola Pope Manjola.

Sulla base di tutti gli argomenti che precedono si provvede quindi come da dispositivo in cui le spese processuali tra i ricorrenti ed i convenuti sono liquidate secondo il criterio della soccombenza tenuto eminentemente conto della molteplicità e del contenuto delle eccezioni volte a paralizzare la domanda di parte attrice.

Anche le spese di CTU sul diritto straniero sono poste a carico dei soccombenti trattandosi di un consulto necessario all'attività cognitiva del Tribunale, che segue pertanto le sorti della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda, dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Teufik Haxhialushi e Zuritel S.p.a. a corrispondere :

- in favore di Popi (o Pope) Anxhelina, la somma di € 230.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dall'evento lesivo per cui è causa dovendosi detrarre da tale importo la provvisionale di € 40.000,00 rivalutata dalle date del suo versamento all'attualità; a titolo di danni patrimoniali per lucro cessante, gli interessi compensativi computati devalutando la somma di € 230.000,00 alla data del 13 giugno 2005 e poi, sulla cifra così ottenuta, calcolando gli interessi a saggio legale sulle somme via via annualmente rivalutate dal giugno 2005 sino all'attualità;
- in favore di Pope Ertrugrel la somma di € 210.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dall'evento lesivo per cui è causa dovendosi detrarre da tale importo la provvisionale di € 40.000,00 rivalutata dalle date del suo versamento all'attualità; a titolo di danni patrimoniali per lucro cessante, gli interessi compensativi computati devalutando la somma di € 210.000,00 alla data del 13 giugno 2005 e poi, sulla cifra così ottenuta, calcolando gli interessi a saggio legale sulle somme via via annualmente rivalutate dal giugno 2005 sino all'attualità;
- in favore di Pope Alma, la somma di € 190.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dall'evento lesivo per cui è causa dovendosi detrarre da tale importo la provvisionale di € 40.000,00 rivalutata dalle date del suo versamento all'attualità; a titolo di danni patrimoniali per lucro cessante, gli interessi compensativi computati devalutando la somma di € 190.000,00 alla data del 13 giugno 2005 e poi, sulla cifra così ottenuta, calcolando gli interessi a saggio legale sulle somme via via annualmente rivalutate dal giugno 2005 sino all'attualità;
- in favore di Popi (o Pope) Manjola la somma di € 180.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dall'evento lesivo per cui è causa dovendosi detrarre da tale importo la provvisionale di € 40.000,00 rivalutata dalla data del suo versamento all'attualità; a titolo di danni patrimoniali per lucro cessante, gli interessi compensativi computati devalutando la somma di € 180.000,00 alla data del 13 giugno 2005 e poi, sulla cifra così ottenuta, calcolando gli interessi a saggio legale sulle somme via via annualmente rivalutate dal giugno 2005 sino all'attualità;

Condanna i convenuti Teufik Haxhialushi e Zuritel S.p.a. a rifondere agli attori Popi (o Pope) Anxhelina, Pope Ertugrel, Pope Alma e Popi (o Pope) Manjola le spese del giudizio liquidate in complessivi € 24.500,00 oltre IVA e CPA.

Compensa interamente le spese processuali tra le altre parti.



Pone definitivamente gli oneri di C.T.U. nella misura separatamente liquidata a carico dei convenuti Teufik Haxhialushi e Zuritel S.p.a. .

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Ferrara, 8 ottobre 2015.

IL GIUDICE
dott. Roberto Vignati

